

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1989

fissa, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 31 gennaio 1990 i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite dei quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio;

considerando che la produzione definitiva del dipartimento francese della Riunione a valere sulla campagna di commercializzazione 1989/1990, potrà essere constatata soltanto verso la fine del mese di gennaio 1990; che in tali condizioni è opportuno prevedere in una prima fase una ripartizione di tale quantitativo sufficiente per permettere l'approvvigionamento delle raffinerie in causa durante il periodo dal 1° luglio 1989 al 31 gennaio 1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2136/88 della Commissione<sup>(4)</sup> ha determinato i quantitativi di zucchero greggio, prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare,

per la campagna di commercializzazione 1988/1989 che hanno beneficiato dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86; che tali quantitativi non hanno potuto essere interamente raffinati a tempo debito, ma, dovendo essere considerati come scorte normali di esercizio, possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione per il 1989/1989; che occorre pertanto prevedere che l'aiuto alla raffinazione venga erogato per tali quantitativi, imputandoli sui quantitativi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2136/88 per la campagna di commercializzazione 1988/1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 31 gennaio 1990, conformemente all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Ai quantitativi di zucchero greggio che rientrano nei quantitativi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2136/88 che sono raffinati a decorrere dal 1° luglio 1989, è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1989/1990 in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86. I quantitativi raffinati sono imputati sui quantitativi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2136/88 per la campagna di commercializzazione 1989/1990.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1989.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

(4) GU n. L 188 del 19. 7. 1988, pag. 26.